



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CALABRIA
Ufficio dell'Organizzazione, delle Relazioni, del Personale e della Formazione
Settore Relazioni Sindacali

Prot. n. 0007338/U.O.R.P.F/R.S./2015

Catanzaro li 24 febbraio 2015

All'Organizzazione Sindacale UIL Penitenziari
Coordinamento Regionale Calabria

Lamezia Terme

uilpapenitenziari@uilpapenitenziari.it

Oggetto: Lavoro straordinario Polizia Penitenziaria.
Art. 1, comma 476, legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Con riferimento alla nota prot.n.004/15 del 15 gennaio 2015 in ordine a quanto segnalato da codesta O.S. si narra quanto segue.

Preliminarmente si rappresenta che la Direzione Generale del Personale e della Formazione con apposita Lettera Circolare, di recentissima divulgazione, ha precisato che le *precedenti direttive emanate in materia sono da considerarsi non più applicabili in quanto in contrasto con la vigente normativa, fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato* e che pertanto *trattandosi di interpretazione normativa avente efficacia ex tunc, si rende necessario procedere al recupero delle somme liquidate e pagate a titolo di lavoro straordinario per il periodo 2012 e 2013.*

Ciò premesso, si evidenzia che già in precedenza, al fine di ottemperare al dettato di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per assicurare l'uniformità dell'azione amministrativa in ambito regionale, quest'Ufficio ha partecipato alle Direzioni le modalità utilizzate da questo Ufficio per il recupero delle somme indebitamente corrisposte, proponendo alle stesse, nell'ambito dell'autonomia dei funzionari delegati, l'uso di un fac-simile di comunicazione da inviare al dipendente per informarlo circa l'avvio del procedimento di recupero delle somme in argomento.

Non è di poco conto che questo Provveditorato, per venire incontro al personale, abbia indicato quale modalità per l'estinzione del debito la possibilità di decurtazione del lavoro straordinario espletato per esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i paventati, ma possibili, riflessi negativi di natura fiscale concernenti il possibile pagamento di un'imposta in misura maggiore a quella effettivamente dovuta, che si potrebbe determinare a conclusione del procedimento di recupero del lavoro straordinario - art. 1, comma 476, legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), il dipendente/contribuente potrà chiederne ed ottenere, qualora ve ne siano i presupposti, all'atto di presentazione della dichiarazione dei redditi e/o di conguaglio fiscale¹, il rimborso delle somme maggiormente versate o non detratte, nelle modalità e nella tempistica prevista dalla vigente normativa fiscale.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Il Provveditore
Dr. Salvatore Acerra**



¹ in questo caso i calcoli del rimborso avverranno in regime di automatismo, dopo che la Direzione interessata trasmette il provvedimento di decurtazione alla Ragioneria Territoriale del Governo